DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1981

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone originari della Repubblica popolare cinese

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(81/387/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, in data 2 aprile 1981, il governo tedesco ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone della voce 55.09 della tariffa doganale comune, categoria 2, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari della Repubblica popolare cinese, ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ; che, nel quadro di detto accordo, la Repubblica popolare cinese si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ;

considerando che, per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità, con regolamento (CEE) n. 3061/79 [2] il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili ;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo massimale comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che la Repubblica federale di Germania, dal 1° gennaio 1981, ha ammesso a titolo della libera pratica i prodotti in questione, originari del paese terzo in causa, per un ammontare pari a circa 34,5 % dell'aliquota diretta ;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, secondo le informazioni fornite alla Commissione le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono state di 40 250 t nel 1978, di 50 228 t nel 1979 e di 29 022 t nel corso del primo semestre 1980 ; che la quota di mercato di queste importazioni è aumentata del 26,2 % nel 1978, del 32,6 % nel 1979 e del 37 % nel corso del primo semestre 1980 ;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione, originari della Repubblica popolare cinese, sono circa del 55 % al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati nella Repubblica federale di Germania ;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi nella Repubblica federale di Germania è stata di 136 102 t nel 1978, di 134 011 t nel 1979 e di 64 763 t nel corso del primo semestre 1980 ; che la quota del mercato interno è stata del 51 % nel 1978, del 44,3 % nel 1979 e del 39,4 % nel corso del primo semestre 1980 ;

considerando che il personale dipendente era di 32 000 occupati nel 1978, di 30 600 occupati nel 1979 e di 29 800 occupati al 30 giugno 1980 ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che domande di titolo di importazione per 233,7 t si trovano regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ; che non è opportuno estendere tale autorizzazione a queste domande ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri, e per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate successivamente al 30 marzo 1981 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
55.09 (codici Nimexe : 55.09-01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 97) categoria 2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie e annodate

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 31 ottobre 1981.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente